

Causa C-259/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

12 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Tribunal judiciaire de Marseille (Francia)

Data della decisione di rinvio:

8 aprile 2024

Ricorrente:

SAS Ténergie Développement

Resistenti:

Directeur Régional des Douanes de Marseille

Direction Interrégionale des douanes Provence – Alpes – Côte d'Azur – Corse

Direction Régionale des Douanes de Marseille

(OMISSIS)

ORDINANZA INCIDENTALI

(OMISSIS)

CAUSA: SAS TENERGIE DEVELOPPEMENT / LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE MARSEILLE (DIRETTORE REGIONALE DELLE DOGANE DI MARSIGLIA), Établissement public Direction interrégionale des douanes Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse (Ente pubblico Direzione interregionale delle dogane Provenza-Alpi-Costa Azzurra-Corsica), Établissement public Direction Régionale des Douanes de Marseille (Ente pubblico Direzione regionale delle dogane di Marsiglia)

(OMISSIS) nella causa tra:

RICORRENTE NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE E NEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE

SAS TENERGIE DEVELOPPEMENT, (OMISSIS)

(OMISSIS) [estremi e rappresentante della ricorrente]

**RESISTENTI NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE E NEL
PROCEDIMENTO INCIDENTALE**

**LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE MARSEILLE
(DIRETTORE REGIONALE DELLE DOGANE DI MARSIGLIA),
(OMISSIS)**

**DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES PROVENCE
ALPES COTE D'AZUR CORSE (DIREZIONE INTERREGIONALE
DELLE DOGANE PROVENZA ALPI COSTA AZZURRA
CORSICA), rappresentata dal suo direttore, (OMISSIS)**

**DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE MARSEILLE
(DIREZIONE REGIONALE DELLE DOGANE DI MARSIGLIA),
rappresentata dal suo direttore, (OMISSIS)**

(OMISSIS) [estremi e rappresentanti dei resistenti]

(OMISSIS) [elementi procedurali]

DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSA:

Il gruppo TENERGIE sviluppa e gestisce centrali solari per la produzione di energia elettrica in Francia.

La società TENERGIE DEVELOPPEMENT si approvvigiona presso fornitori di diversi paesi per acquistare i materiali necessari alla realizzazione delle centrali solari. Nel 2013 essa ha scelto la società UPSOLAR per coordinare la produzione dei pannelli solari da parte di un subappaltatore taiwanese, la TYNSOLAR COP.

A partire dal mese di dicembre 2013, i pannelli solari sono stati importati a Fos-sur-Mer e immessi in libera pratica e in consumo con l'intermediazione delle società Gontrand Frères e Kuehne Nagel, rappresentanti doganali responsabili delle dichiarazioni della società Ténergie Développement.

A seguito di un'indagine internazionale condotta dall'OLAF (Ufficio [europeo] per la lotta antifrode) nel 2014, finalizzata a verificare le origini doganali dei pannelli fotovoltaici spediti da Taiwan e importati in Europa, l'Amministrazione doganale francese ha proceduto al controllo delle importazioni della società TENERGIE DEVELOPPEMENT.

Il 15 ottobre 2015, essa ha notificato alla società TENERGIE DEVELOPPEMENT il risultato dell'indagine, che constatava una violazione della

normativa europea antidumping: il 15 dicembre 2015 è stato emesso un avviso di infrazione per false dichiarazioni di origine dei pannelli importati tra il 18 dicembre 2013 e il 27 febbraio 2014.

Un primo avviso di accertamento è stato recapitato alla società TENERGIE DEVELOPPEMENT il 2 marzo 2016.

Il 21 novembre 2019, la direzione delle dogane, a seguito di un ricorso di annullamento promosso dalla società TENERGIE DEVELOPPEMENT, ha revocato l'avviso di accertamento del 2 marzo 2016 in quanto il diritto di essere ascoltato non era stato applicato.

Successivamente, l'11 dicembre 2019, l'Amministrazione doganale francese le ha notificato il nuovo risultato dell'indagine.

Il 26 agosto 2020, essa le ha notificato un'infrazione per mancata osservanza della normativa applicabile in materia doganale.

Un nuovo avviso di accertamento (OMISSIS) è stato emesso il 16 settembre 2020 per un importo di EUR 2 405 887 (dazio antidumping per un importo di EUR 1 979 575 e dazio compensativo: EUR 426 321).

La contestazione espressa dal debitore è stata respinta il 4 marzo 2021 dal direttore regionale delle dogane.

Con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del 12 aprile 2021, la società TENERGIE DEVELOPPEMENT ha chiesto lo sgravio dei dazi antidumping e dei dazi compensativi che le sono stati notificati con l'avviso di accertamento (OMISSIS) del 16 settembre 2020 per un importo di EUR 2 405 887.

Con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno [in] data 19 ottobre 2021 il direttore regionale delle dogane ha emesso un parere negativo.

La società TENERGIE DEVELOPPEMENT ha agito in giudizio contro la direzione interregionale delle dogane e la esattoria interregionale delle dogane dinanzi al tribunal judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia) con ricorso di annullamento dell'avviso di accertamento del 4 maggio 2021.

Con sentenza del 9 maggio 2023, il tribunal judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia) ha respinto le domande della società TENERGIE DEVELOPPEMENT, la quale ha impugnato tale decisione.

Il 18 maggio 2021, l'Amministrazione doganale ha registrato una nuova domanda di sgravio da parte della società TENERGIE DEVELOPPEMENT.

Il 16 settembre 2021, la direzione generale delle dogane ha emesso un parere negativo in merito a detta domanda di sgravio.

Con lettera notificata il 29 novembre 2021, la direzione generale delle dogane le ha opposto un rifiuto definitivo di sgravio dei dazi.

Con atto del 25 febbraio 2022, la società TENERGIE DEVELOPPEMENT ha agito in giudizio contro la direzione interregionale delle dogane Provenza Alpi Costa Azzurra, la direzione regionale delle dogane di Marsiglia e il direttore regionale delle dogane e delle imposte indirette di Marsiglia dinanzi al tribunal judiciaire de Marseille (Tribunale ordinario di Marsiglia), chiedendo di:

- pronunciare l’annullamento della decisione di rigetto della domanda di sgravio dei dazi ricevuta dall’amministrazione il 19 aprile 2021;
- ordinare lo sgravio totale dei dazi antidumping, dei dazi compensativi e degli interessi di mora;
- in alternativa, ordinare all’amministrazione doganale di istruire nuovamente il fascicolo, con trasmissione alla Commissione europea per esame;
- condannare in solido la Direzione Interregionale delle dogane Provenza-Alpi-Costa Azzurra-Corsica, la Direzione regionale delle dogane di Marsiglia ed il direttore regionale delle dogane e delle imposte indirette di Marsiglia, a versarle la somma di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno subito.

La società TENERGIE DEVELOPPEMENT chiede altresì che essi vengano condannati in solido a versarle la somma di EUR 10 000 ai sensi dell’articolo 700 del Code de Procédure Civile (codice di procedura civile) e al pagamento in solido delle spese.

Essa sostiene che le autorità doganali francesi, europee e taiwanesi hanno commesso un errore, che tale errore non poteva ragionevolmente essere da essa scoperto e che essa ha agito in buona fede.

La società TENERGIE DEVELOPPEMENT ne deduce che le condizioni per lo sgravio dei dazi sono soddisfatte.

Essa invoca l’errore dell’amministrazione in quanto la Commissione europea, con l’intermediazione dell’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) che disponeva di elementi idonei a dimostrare che i pannelli solari forniti provenivano dalla CINA, non ha effettuato controlli più approfonditi e non ha avvertito le società che avevano ordinato tali pannelli. Inoltre, essa sostiene che l’Amministrazione delle dogane, che aveva condotto controlli sui prodotti da essa ordinati e che era in possesso di indizi in tal senso, avrebbe dovuto effettuare un controllo più approfondito o, quanto meno, comunicarle i suoi sospetti circa l’origine effettiva dei pannelli durante le prime verifiche nel 2014.

Essa sostiene che l’assenza di obiezioni dopo un controllo costituisce un errore attivo dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 119 del codice doganale europeo; che i certificati di origine taiwanesi non sono stati invalidati ed erano

ancora disponibili sul sito Internet della Camera di commercio taiwanese dopo il controllo doganale; che i resistenti non forniscono la prova che l'errore delle autorità taiwanesi sia stato indotto dalle dichiarazioni del subappaltatore e della società UPSOLAR.

Essa deduce l'errore delle autorità taiwanesi, le quali dispongono dei mezzi per verificare *in loco* il luogo di fabbricazione dei materiali e che non hanno invalidato i certificati di provenienza nonostante l'ispezione *in loco* dell'OLAF e le informazioni ricevute in seguito all'adozione del regolamento europeo del 2014.

Essa invoca un caso di forza maggiore derivante dal fatto che tale errore non poteva essere scoperto dall'operatore in quanto essa non dispone dei mezzi di indagine e di controllo delle autorità doganali francesi e delle autorità taiwanesi.

Per quanto concerne la difficoltà di scoprire l'errore, essa ricorda che la regolamentazione attuata è particolarmente complessa, in un contesto internazionale difficile da comprendere da parte di una PMI; che essa non è specializzata in materia doganale e non poteva procedere ad un'analisi approfondita per scoprire l'origine effettiva dei pannelli [controllati] dalle autorità comunitarie.

Essa ricorda che, prima di avviare rapporti contrattuali con la società UPSOLAR, ha incaricato una società indipendente di procedere ad un controllo sulle condizioni di fabbricazione dei pannelli solari da parte del subappaltatore taiwanese. Essa precisa che la società UPSOLAR le ha notificato i risultati di controlli *in loco* eseguiti da alcune società di revisione contabile.

La società TENERGIE DEVELOPPEMENT sostiene che l'onere della prova del fatto che essa avrebbe potuto scoprire l'origine effettiva dei pannelli grava sull'Amministrazione doganale che la invoca. Essa fa valere che la relazione dell'OLAF del novembre 2014 non contiene alcun elemento che dimostri un suo comportamento destinato ad eludere i dazi doganali.

Essa invoca la sua buona fede riconosciuta nel verbale del 15 dicembre 2015.

In subordine, la ricorrente chiede lo sgravio dei dazi per motivi di equità (articolo 120 del codice doganale comunitario). Essa sostiene di essersi trovata in una situazione particolare e di non aver commesso frode o negligenza manifesta; che le condizioni per lo sgravio dei dazi sono soddisfatte.

La società TENERGIE DEVELOPPEMENT precisa di aver adottato le disposizioni necessarie per limitare i rischi commerciali connessi all'operazione commissionando indagini e verifiche *in loco*. Essa invoca altresì l'errore di monitoraggio delle autorità taiwanesi.

In ulteriore subordine, essa sostiene che gli articoli 41 della Carta dei diritti fondamentali e 22 del codice doganale dell'Unione sono stati violati dalle autorità

doganali francesi e che essa è stata privata del diritto di essere ascoltata. Essa afferma che il rifiuto definitivo di sgravio è stato redatto prima della scadenza del termine di 30 giorni nell'ambito del diritto di essere ascoltata notificatole il 21 settembre 2019 e lo stesso giorno dell'invio delle sue osservazioni.

Essa aggiunge di aver subito un danno a causa della decisione negativa dell'amministrazione doganale.

L'Amministrazione doganale francese ha chiesto il rigetto delle domande. Essa chiede la condanna della società TENERGIE DEVELOPPEMENT a versarle la somma di EUR 3 000 a titolo di spese non ripetibili.

Essa sostiene che il certificato rilasciato dalle autorità taiwanesi non consente di provare l'origine doganale delle merci ai sensi della normativa antidumping. Essa precisa che il menzionato controllo fisico a TAIWAN riguardava pannelli importati in precedenza.

L'Amministrazione doganale francese aggiunge che il verbale del 15 dicembre 2015 non contiene alcun riconoscimento di un errore non rilevabile, ma solo l'assenza di prove della malafede della società TENERGIE DEVELOPPEMENT.

Essa contesta qualsiasi errore dei servizi doganali stessi imputabile ad un proprio comportamento attivo. Essa sostiene di non aver mai confermato all'operatore l'origine delle merci importate. Essa replica che le merci stesse e i documenti che le accompagnavano non consentivano di mettere in discussione la loro provenienza nei mesi da dicembre 2013 a maggio 2014. L'Amministrazione doganale francese precisa che non disponeva di elementi idonei a dimostrare la provenienza inesatta delle merci prima del ricevimento delle conclusioni dell'OLAF in seguito alla missione del mese di novembre 2014; che le autorità di un paese terzo non hanno il potere di pronunciarsi sull'origine non preferenziale dei prodotti nell'ambito della politica antidumping delle autorità europee e che non esiste alcun accordo di cooperazione tra le autorità taiwanesi ed europee al riguardo. Essa ne deduce che l'errore delle autorità taiwanesi non può valere come condizione per lo sgravio dei dazi. Essa aggiunge che l'indagine dell'OLAF ha messo in luce casi di frode nel rilascio dei certificati di origine; che non può essere accolto l'errore passivo poiché essa non ha ammesso le dichiarazioni ove avrebbe avuto a disposizione elementi che le avrebbero consentito di scoprire gli errori di dichiarazione; che, nella misura in cui l'errore delle autorità non è grave, è inutile esaminare la condizione relativa alla sua non riconoscibilità e quella della buona fede dell'operatore.

In subordine sull'equità, essa replica che la malafede di un fornitore non è una circostanza particolare per l'operatore, bensì un rischio inerente al commercio per il quale può essere coperto. Essa aggiunge che l'inadempimento del suo fornitore UPSOLAR non costituisce una situazione eccezionale di cui l'Unione europea dovrebbe farsi carico.

In ulteriore subordine, essa deduce l'erroneità della data apposta sulla lettera di risposta dell'amministrazione che è stata spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno il 26 novembre 2021. Essa indica che la società TENERGIE DEVELOPPEMENT non ha fornito nuovi elementi rispetto a quelli precedentemente esposti.

Il 27 marzo 2023 è stata emessa un'ordinanza di chiusura e l'udienza per le difese orali è stata fissata l'11 settembre 2023.

Con conclusioni notificate il 29 agosto 2023, l'amministrazione doganale ha chiesto la revoca dell'ordinanza di chiusura al fine di poter allegare la sentenza pronunciata il 9 maggio 2023.

L'istruzione di tale causa è stata rinviata al 23 ottobre 2023.

Con conclusioni notificate il 22 ottobre 2023, la società TENERGIE DEVELOPPEMENT ha chiesto di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea alcune questioni pregiudiziali e di sospendere il procedimento.

Con le ultime conclusioni incidentali, notificate il 10 febbraio 2024, la società TENERGIE DEVELOPPEMENT chiede al giudice istruttore di:

- dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
- disporre, di conseguenza, la restituzione e/o lo sgravio dei dazi da recuperare per l'importo di EUR 2 405 887 nonché gli interessi di mora e le penalità,
- se necessario, sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

(OMISSIS) [questioni pregiudiziali, ripetute nel dispositivo]

- sospendere il procedimento in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La società TENERGIE DEVELOPPEMENT sostiene di aver impiegato numerosi mezzi esterni nella realizzazione di revisioni contabili tramite società indipendenti; che la Commissione europea ha avviato un'indagine internazionale tramite l'OLAF; che l'amministrazione doganale avrebbe dovuto metterla al corrente in merito alla serie di indizi che potevano suggerire che i pannelli potessero provenire dalla Cina; che l'amministrazione doganale è venuta meno al suo dovere di vigilanza; che essa ha effettuato controlli documentali e un controllo fisico il 24 febbraio 2014 senza riscontrare alcuna anomalia quanto all'origine delle merci; che l'Amministrazione doganale ha accettato e convalidato l'importazione di merci per l'immissione in libera pratica e in consumo;

Essa sostiene di aver chiesto il beneficio dell'esdebitazione sia sulla base dell'errore delle autorità competenti sia sulla base della clausola di equità; che

l'amministrazione doganale francese, avendo competenza vincolata, era tenuta a trasmettere il fascicolo alla Commissione europea affinché questa adottasse una decisione.

Ai sensi delle sue ultime conclusioni notificate il 9 gennaio 2024, l'Amministrazione doganale francese chiede di dichiarare che le condizioni per lo sgravio ai sensi dell'articolo 119 e dell'articolo 120 del codice doganale dell'Unione non sono soddisfatte; che la formulazione dell'articolo 116 del codice doganale dell'Unione è chiara e non necessita di interpretazione; che non occorre trasmettere la domanda di sgravio della società TENERGIE alla Commissione europea e che, di conseguenza, tale domanda venga respinta; chiede altresì di riservare le spese.

L'Amministrazione doganale francese sostiene di non essere tenuta a trasmettere un fascicolo alla Commissione dal momento che ritiene che le condizioni richieste dall'articolo 116 del CDU (codice doganale dell'Unione) non siano soddisfatte; che la Commissione non è venuta meno ai suoi obblighi; che essa non ha commesso alcun errore ai sensi dell'articolo 119 del CDU (codice doganale dell'Unione); che le circostanze del caso sono legate ai risultati di un'indagine dell'Unione; che la dogana non ha mai confermato all'operatore l'origine dichiarata dei prodotti, né al momento delle operazioni di importazione né dei controlli effettuati successivamente dall'ufficio di Fos e dal SRE (servizio d'indagine regionale); che non si può contestare all'amministrazione l'accettazione dei certificati di origine non preferenziale, dal momento che tali documenti non erano in alcun modo richiesti per l'importazione; che le autorità doganali francesi non hanno commesso alcun errore attivo poiché non avevano alcun motivo di dubitare dell'origine dichiarata e non hanno applicato in modo incorretto la normativa applicabile.

Per una più ampia esposizione dei motivi e delle pretese delle parti si rinvia alle summenzionate memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del code de procédure civile (codice di procedura civile), «*qualora la soluzione di una controversia dipenda da una questione che solleva gravi difficoltà e rientra nella competenza del giudice amministrativo, l'autorità giudiziaria inizialmente adita la trasmette al giudice amministrativo competente (...). Esso sospende il procedimento fino alla decisione sulla questione pregiudiziale*».

Ai sensi dell'articolo 378 del code de procédure civile (codice di procedura civile), «*la decisione di sospendere il procedimento lo sospende fino al verificarsi dell'evento che essa stabilisce*».

Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

«La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione dei trattati;*
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.*

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte. (...)».

L'articolo 116 del codice doganale dell'Unione stabilisce quanto segue:

«1. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi:

- a) importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso;*
- b) merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;*
- c) errore delle autorità competenti;*
- d) equità.*

(...)

3. Qualora le autorità doganali ritengono che si debba concedere un rimborso o uno sgravio sulla base dell'articolo 119 o dell'articolo 120, lo Stato membro interessato trasmette il fascicolo alla Commissione per la decisione nei seguenti casi:

- a) se le autorità doganali ritengono che le circostanze particolari siano conseguenza dell'inadempienza da parte della Commissione degli obblighi a essa incombenti;*
- b) se le autorità doganali ritengono che la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 119;*
- c) se le circostanze del caso sono legate ai risultati di un'inchiesta unionale effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli*

Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, o sulla base di un'altra disposizione unionale o di un accordo concluso dall'Unione con taluni paesi o gruppi di paesi in cui sia prevista la possibilità di procedere a tali inchieste unionali;

d) se l'importo potenzialmente dovuto dalla persona interessata in riferimento a una o più operazioni di importazione o esportazione è pari o superiore a 500 000 EUR a seguito di un errore o di circostanze particolari.

In deroga al primo comma, i fascicoli non sono trasmessi nei seguenti casi:

a) se la Commissione ha già adottato una decisione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili;

b) se alla Commissione è già sottoposto un caso che presenta elementi di fatto e di diritto comparabili.

4. Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, che l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli articoli 117, 119 o 120, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.

5. Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell'obbligazione doganale sia dovuta ad una frode del debitore.

6. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate.

Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.

In tali casi, l'interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d'interesse è fissato conformemente all'articolo 112.

7. Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si ripristina l'obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dell'articolo 103».

Articolo 119 – Errore delle autorità competenti.

«1. In casi diversi da quelli di cui all'articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli articoli 117, 118 e 120 si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l'importo corrispondente

all'obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all'importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, e

b) il debitore ha agito in buona fede.

(...)».

Articolo 120 – *Equità.*

«1. In casi diversi da quelli di cui all'articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli articoli 117, 118 e 119, si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione quando un'obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.

2. Si considera che sussistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente dalle circostanze del caso che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, non avrebbe subito il pregiudizio derivante dalla riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione».

Nel caso di una controversia dinanzi a un organo giurisdizionale di primo grado, la cui decisione potrà essere impugnata, il rinvio per interpretazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è facoltativo.

Nel caso di specie, la soluzione della presente controversia dipende da una questione che solleva gravi difficoltà.

Infatti, la società TENERGIE DEVELOPPEMENT ritiene di aver fornito, al momento della presentazione in dogana delle merci, tutti i documenti necessari, in particolare il certificato di origine taiwanese, e che le autorità doganali francesi, nonostante il controllo fisico delle merci nel febbraio 2014 e le domande poste dal rappresentante doganale, non hanno mai espresso alcuna riserva né riscontrato alcuna anomalia sull'origine delle merci; che essa ha così accettato e convalidato l'importazione delle merci per l'immissione in libera pratica e in consumo.

Essa ritiene pertanto che l'accettazione della dichiarazione doganale recante una classificazione tariffaria errata delle merci in questione costituisca un errore ai sensi dell'articolo 119 del codice doganale dell'Unione.

Essa indica inoltre, da un lato, che sin dall'avvio dell'indagine da parte dell'OLAF, le autorità europee e francesi conoscevano i rischi associati alle importazioni e avrebbero dovuto avvertire gli operatori economici dei rischi che correavano; che, d'altra parte, l'Amministrazione delle dogane, il cui controllo

effettuato si basava principalmente sulle conclusioni dell'indagine internazionale condotta dall'OLAF rispondente esattamente ai criteri posti dalle disposizioni degli articoli 2 e 20 del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997, avrebbe dovuto trasmettere la sua domanda di sgravio alla Commissione europea.

A tale riguardo, è importante ricordare che la relazione dell'OLAF precisa che il 24 novembre 2014 l'OLAF ha ricevuto dati delle autorità doganali taiwanesi relativi al trasbordo attraverso Taiwan verso l'UE di oltre 1 200 container contenenti pannelli solari originari o spediti dalla Repubblica popolare cinese. Tali dati riguardavano le importazioni nella zona franca (dichiarazione doganale F1) a Taiwan e la riesportazione delle sue merci dalle zone franche di Taiwan (dichiarazione doganale F5). Da una prima analisi dei dati forniti dall'OLAF è emerso che un totale di 925 container individuali contenenti pannelli solari poteva essere abbinato alle importazioni nell'UE dichiarate dagli Stati membri.

Pertanto, al fine di rispettare l'obiettivo del meccanismo volto a consentire alla Commissione di garantire una giurisprudenza comunitaria uniforme in materia ed evitare ostacoli nell'applicazione coerente del codice doganale dell'Unione, la TENERGIE DEVELOPPEMENT è legittimata a sollevare la questione di stabilire se l'amministrazione doganale avrebbe dovuto garantire la trasmissione del fascicolo alla Commissione europea.

Di conseguenza, è nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali presentate dalla TENERGIE DEVELOPPEMENT:

(OMISSIS) [testo delle questioni pregiudiziali, ripetute nel dispositivo]

(OMISSIS) [elementi procedurali nazionali]

PER QUESTI MOTIVI:

(OMISSIS) [procedura nazionale]

SOTTOPONIAMO alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali sollevate dalla società TENERGIE DEVELOPPEMENT:

1. Nel caso in cui la società ricorrente soddisfi, come nella fattispecie, le condizioni di cui agli articoli 119 e 120 del codice doganale dell'Unione, se l'articolo 116 di tale codice debba essere interpretato nel senso che impone alle autorità nazionali competenti l'obbligo di trasmettere il fascicolo della domanda di sgravio dei dazi notificati alla Commissione europea.
2. Qualora si dovesse rispondere nel senso che tali autorità nazionali hanno in tale caso competenza vincolata, se l'inadempimento dell'obbligo di trasmissione del fascicolo relativo alla domanda di sgravio alla

Commissione europea sia tale da comportare lo sgravio dei dazi e delle penalità da recuperare.

3. In caso di risposta negativa alla seconda questione, se il principio secondo cui uno Stato membro deve risarcire i danni causati ai singoli a motivo della sua violazione del diritto dell'Unione europea, a condizione che essa gli sia interamente imputabile, possa essere applicato qualora tale Stato membro abbia applicato in modo inesatto l'articolo 116 del codice doganale dell'Unione, laddove si ritenga che l'obbligo di trasmissione del fascicolo relativo alla domanda di sgravio dei dazi da esso prescritto conferisca diritti ai singoli, tale violazione sia sufficientemente qualificata e sussista un nesso di causalità diretto tra quest'ultima e il danno subito dal soggetto leso.

(OMISSIS) [sospensione del procedimento]

(OMISSIS) [elementi procedurali nazionali]

DOCUMENTO DI LAVORO